

Prot. n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

## ATTO DI DEFINIZIONE CONTENZIOSO TRIBUTARIO

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, tra:

- Il **COMUNE DI ORTONA** (CH), con sede in Via Cavour, 24, C.F. e P.I. 00149620692, di seguito indicato come "Comune", in persona del Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane, dott. Alberto De Francesco, nato a Ripa Teatina il 22.11.1967, C.F. DFRLRT67S22H320M, elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma in rappresentanza del Comune di Ortona;

e

- La **Società CANTINA ORTONA SOC. COOP AGRICOLA**, con sede in ORTONA (CH) – Via Civiltà del Lavoro, 111 - codice fiscale e partita IVA 00090030693, di seguito indicata come "Società", in persona del sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, legittimato alla stipula del presente nella sua qualità di \_\_\_\_\_;

### Premesso che:

- Tra il Comune e la Società sono pendenti i seguenti procedimenti riferiti all'Imposta Comunale sugli Immobili:

#### CORTE DI CASSAZIONE

- Anno d'imposta 2004: Cantina Ortona ha appellato la sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale n.168/09/09;
- Anno d'imposta 2006: Cantina Ortona ha appellato la sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale n.415/09/2013;
- il predetto contenzioso ha ad oggetto l'esonazione ovvero il diritto al rimborso dell'imposta I.C.I., per diverse annualità, riferita agli immobili strumentali della società, aventi i requisiti di ruralità;
- le parti si danno reciprocamente atto che in materia è intervenuta la norma di interpretazione autentica di cui al D.L. n. 102/2013, per la quale le domande di variazione della categoria catastale esplicano effetti retroattivi, al fine del

- riconoscimento della ruralità, sin dal quinto anno antecedente a quello della presentazione dell'istanza, e quindi, nel caso di specie, a decorrere dall'anno di imposta 2006;
- con nota del 03 ottobre 2014 la società Cantina Ortona Soc. Coop Agricola ha presentato proposta di definizione del complessivo contenzioso tributario in essere, con lo scopo di estinguere il contenzioso medesimo alla luce della normativa in precedenza riportata;
  - il Comune di Ortona, con deliberazione della Giunta Comunale n. 228 del 03 dicembre 2014 ha stabilito di aderire alla proposta avanzata dalla Cantina Ortona Soc. Coop Agricola, finalizzata alla definizione del contenzioso pendente, stabilendo di procedere al rimborso delle somme a credito della società in n. 2 rate;

Tanto premesso,

### **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. Le parti di comune accordo si danno reciprocamente atto che, esplicando le domande di variazione della categoria catastale effetti retroattivi fino al 2006, in base al citato D.L. n. 102/2013, con esclusivo riferimento agli immobili strumentali della Cantina Ortona Soc. Coop Agricola, aventi i requisiti di ruralità:
  - a. l'imposta I.C.I. verrà applicata fino all'anno 2005;
  - b. saranno riconosciute come non dovute le somme versate dalla Società nel 2006 in relazione alle fattispecie imponibili oggetto dell'intervento normativo in precedenza riportato, che verranno rimborsate dal Comune a mezzo bonifico bancario sul c/c bancario della società, alle coordinate che sarà premura della stessa comunicare, o secondo altre modalità da concordarsi, comunque entro 30 giorni dalla firma della presente scrittura;
  - c. l'importo finale del credito vantato della società risulta pari ad € 9.578,43, come di seguito specificato:

**Somme a credito della società**  
**Anno 2006 € 9.578,43**
  - d. il pagamento, da parte del Comune, avverrà nel modo seguente:
    - € 4.789,72 entro il 31 gennaio 2015
    - € 4.789,71 entro il 31 marzo 2015;
3. Le parti accettano l'accordo, a completo soddisfo, stralcio e transazione delle controversie riportate in premessa e senza riconoscimento alcuno delle pretese

vantate dalla rispettiva controparte, concordando che le spese di lite, sostenute e sostenende in relazione ai contenziosi sopra richiamati, rimarranno ad integrale carico di quella che le ha anticipate o anticiperà;

4. Rimane inteso che, all'esito dell'effettivo incasso della somma di cui sopra, le parti nulla avranno più a che pretendere l'una dall'altra in riferimento alle controversie oggetto dei giudizi di cui in premessa, le quali, per l'effetto, verranno espressamente rinunciate dalla parte appellante/ricorrente, con esplicita accettazione dell'appellato/resistente e conseguente estinzione del processo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ortona, li \_\_\_\_\_

*Per Cantina Ortona Soc. Coop Agricola*

\_\_\_\_\_

*Per il Comune di Ortona*

*IL DIRIGENTE*

Dott. Alberto De Francesco

\_\_\_\_\_